

COMUNA DE IRGOLI
Su Sindigu

COMUNE DI IRGOLI
Il Sindaco



ORDINANAZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO

Ordinanza n. 29/2014

COMUNE DI IRGOLI (NU)

Protocollo: Partenza

n. **0004210** del **08-08-2014**

ore 8.55.58

Cat. 4 - Clas. 3 - Sottoccl. 4



Al sig.: Floris Sergio
Via Martiri d'Ungheria, 05 – IRGOLI –

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della
Sanità Ufficio Veterinario
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9
07100 SASSARI

All'Ufficio di Polizia Locale
Unione dei Comuni "Valle del Cedrino" – IRGOLI -

Sito Istituzionale Albo Pretorio on line
– SEDE –

All'Area di Vigilanza – SEDE –

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza Sindacale n° 29/2014 in data odierna relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Su Sindigu
Giovanni Porcu





ORDINANAZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO

Ordinanza n. 29/2014

Al sig.: Floris Sergio
Via Martiri d'Ungheria, 05 – IRGOLI –

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della
Sanità Ufficio Veterinario
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9
07100 SASSARI

All'Ufficio di Polizia Locale
Unione dei Comuni "Valle del Cedrino" – IRGOLI -

Sito Istituzionale Albo Pretorio on line
– SEDE –

All'Area di Vigilanza – SEDE –

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'ASL n. 03 di Orosei, Distretto di Siniscola, del 30.07.2014 pervenuta a all'ufficio vigilanza del Comune di Irgoli in data 31.07.2014 prot. in ingresso n° 4080, che segnala la positività sierologica per malattia vescicolare dei suini da enterovirus nell'allevamento del sig.

Floris Sergio, nato a Irgoli il 22.01.1989, ivi residente in via Martiri d'Ungheria, 05, titolare di un allevamento suino registrato con cod. aziendale IT033NU153;

Vista la legge 23.12.1978 n. 833;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Vista la L. 2 giugno 1988, n. 218, come modificata dal D.M. 298/88 e 587/96;

Visto il D.P.R. n. 362 del 17/05/1996;

Visto il D.P.R. 317/96;



Visto il D. Lgs. 196/99;

Vista l'O.M. 06.02.1997;

Vista l'O.M. 05/08/1999;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Vista L'ordinanza ministeriale 26.7.2001;

Vista L'ordinanza ministeriale 12.04.2008;

Visto il D.A.I.S. n. 54 del 09.11.2010;

In attesa della notifica di conferma da parte del CERVES;

RITENUTO urgente e necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

- a) Il sequestro cautelativo e la sospensione della qualifica di allevamento non accreditato per MVS dell'allevamento composto da n. 04 (leggasi quattro) suini, di proprietà del sig. Floris sergio sito in L0c. "Ruinas", Agro di questo Comune;
- b) Il censimento, a cura del veterinario ufficiale, di tutti i suini presenti, infetti o suscettibili di esserlo e, il numero degli animali eventualmente morti;
- c) Il divieto di entrata ed in uscita di animali di specie suina dall'azienda;
- d) Il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dal servizio di Sanità Animale, di entrata e di uscita di animali di altra specie;
- e) Il divieto di accesso di persone estranee;
- f) L'isolamento del suino, id. con la matricola n. 389515 fino a che ulteriore prelievo di sangue sullo stesso e su un numero significativo di suini a contatto con esso abbia dato esito definitivo;
- g) Disinfezione accurata e ripetuta dei ricoveri degli spazi e delle vie d'accesso all'allevamento, a cura del proprietario, con soda caustica al 2% (leggasi due per cento), oppure con glutaraldeide al 2%, per le parti soggette a corrosione;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L.218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,45 a €. 2.582,27;
- i) Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, le infrazioni al DAIS n. 54/2010 richiamato in premessa, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 16 c. 1 del D. Lgs. 196/99

Gli organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Su Sindigu
Giovanni Porcu



